



5778

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRETTIVA PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ” e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

64



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 3 in base al quale il Segretario generale emana la direttiva per la formulazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2011, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2012 concernente “Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 - 2015 – Budget per il triennio 2013 -2015”

adotta la seguente

DIRETTIVA:

1. Destinatari

La presente direttiva è indirizzata ai titolari dei centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa. Essa sarà inviata nella casella di posta elettronica di ciascun responsabile della spesa e si intende comunque notificata ai destinatari mediante la sua pubblicazione nella intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Quadro normativo di riferimento

Le previsioni di bilancio per il 2013 vanno inquadrare nel più generale percorso di riequilibrio e rigore che, nella fase attuale, caratterizza il governo della finanza pubblica al fine di conseguire gli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea.

Il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, il processo di revisione dei meccanismi della spesa pubblica connessi alla *spending review* promossa nell'ultimo semestre, nonché la necessità di un'azione coerente con quanto viene richiesto alle Amministrazioni dello Stato, impongono, infatti, anche alla Presidenza del Consiglio un'attenta valutazione nella allocazione delle risorse in sede di formazione dello schema di bilancio 2013 e per il triennio 2013-2015.

In ogni caso, nella formulazione delle previsioni i titolari dei centri di responsabilità avranno cura di attenersi al quadro normativo di riferimento, rappresentato dalle misure di finanza pubblica che si sono succedute negli ultimi anni che, oltre a disporre specifici limiti per determinate tipologie di spesa, hanno determinato una rilevante riduzione delle risorse destinate alle spese rimodulabili riferite sia al funzionamento, che alle politiche di settore.

2.1 Si ricordano, in particolare, tra le disposizioni legislative che hanno inciso in misura considerevole sugli stanziamenti dei capitoli di spesa rimodulabili che alimentano il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti disposizioni:

- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

64



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2.2 Nella formulazione delle previsioni di bilancio 2013 si dovranno, inoltre, tenere in considerazione le misure di riduzione da ultimo disposte dalla manovra finanziaria definita con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale decreto, all’articolo 7, comma 1, ha, infatti, previsto ulteriori riduzioni delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, quantificate in 10 milioni a decorrere dal 2013, nonché, sempre a decorrere dal medesimo anno, un risparmio a valere sulle strutture di missione e sulle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza non inferiore a 40 milioni di euro.

2.3 Oltre alle suindicate riduzioni dettate per la sola Presidenza del Consiglio, questa, in forza del disposto recato dal comma 12 del medesimo articolo 7 - come già previsto per il 2012 dai decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011, convertiti, rispettivamente, dalla legge n. 111 del 2011 e dalla legge n. 148 del 2011 - è chiamata, anche per il 2013, insieme alle altre amministrazioni dello Stato, al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica attraverso una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, per gli importi indicati nell’allegato 2 del provvedimento stesso. La Presidenza del Consiglio, infatti, seppur non espressamente indicata in detto elenco, dovrà comunque partecipare anch’essa al generale conseguimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica nell’ambito di quello assegnato al Ministero dell’economia e delle finanze, sul cui stato di previsione sono allocati i capitoli di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Poiché

64



Presidenza del Consiglio dei Ministri

la riduzione verrà realizzata in sede di legge di stabilità, la Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbe trovarsi a dover scontare in quella sede ulteriori tagli sui capitoli di natura rimodulabile.

Ne consegue che la gestione finanziaria delle strutture dovrà essere necessariamente contraddistinta dalla finalità di contenere al massimo la spesa, in coerenza con il ridimensionamento delle risorse iscritte in bilancio.

3. Criteri per la formulazione delle proposte

Le pesanti riduzioni del Fondo di funzionamento e delle risorse destinate alle politiche di settore, sopra evidenziate, impongono la massima attenzione nella definizione delle proposte da parte dei titolari dei centri, attraverso una rigorosa revisione delle singole dotazioni degli stanziamenti.

Ciascun titolare del centro di responsabilità, pertanto, al fine di formulare le proprie proposte, dovrà procedere ad un riesame puntuale delle effettive esigenze, con particolare riguardo alle spese per beni e servizi, a quelle discrezionali, nonché a quelle per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Tale analisi dovrà portare non soltanto ad una migliore e più razionale programmazione, ma anche alla soppressione o alla riduzione di voci di spesa che risultino incompatibili con l'attuale congiuntura della finanza pubblica o che possano essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche presenti all'interno della Presidenza del Consiglio.

I tempi e i modi di realizzazione dell'azione programmatica devono, infatti, essere coerenti con i vincoli derivanti dal quadro economico-finanziario di riferimento, rimettendo alla responsabile decisione di ciascun Ministro la scelta delle "priorità" da valutare nel contesto della pianificazione del bilancio.

Si chiede perciò la massima collaborazione di tutti i centri di responsabilità nella piena consapevolezza che tale rivisitazione è per la Presidenza del Consiglio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

particolare complessità in considerazione della natura della dotazione finanziaria, che è in gran parte costituita da risorse destinate a spese difficilmente comprimibili quali, ad esempio, quelle per il personale e quelle finalizzate per legge.

Lo stanziamento iscritto in ciascun capitolo costituirà, quindi, il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza di ciascun centro di responsabilità ed eventuali maggiori necessità, connesse a spese obbligatorie o inderogabili, dovranno essere necessariamente bilanciate con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale mediante variazioni compensative all'interno di ciascun centro che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, consentiranno di adeguare il complesso delle risorse disponibili a particolari esigenze che dovessero intervenire in corso di gestione.

3.1 In base al complesso quadro normativo e finanziario sopra delineato l'ammontare dei fondi da iscrivere nel bilancio autonomo, di cui si terrà conto nella determinazione delle previsioni per l'esercizio 2013, è quello individuato nella allegata tabella 1, elaborata dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Per quanto attiene alle risorse destinate alle spese di funzionamento (personale, beni e servizi), queste sono allocate sui capitoli 2120 e 2115 del bilancio dello Stato e, al pari di quelle relative alle politiche di settore, risultano già definite sulla base della legislazione vigente.

Al fine di contenere le previsioni di spesa per il 2013 nell'ambito delle dotazioni di funzionamento a legislazione vigente, sarà necessaria, da parte dei titolari dei centri di responsabilità, una rigorosa revisione in diminuzione degli stanziamenti dei singoli capitoli, non afferenti le spese obbligatorie, pari in via prudenziale al 30 per cento.

Nella formulazione delle proposte, infine, non si terrà conto delle eventuali integrazioni disposte nel corso del 2012, ribadendo, altresì, che ad ulteriori richieste di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

maggiori fabbisogni dovrà in via prioritaria farsi fronte con variazioni compensative all'interno di ciascun centro.

4. Misure di razionalizzazione dei centri di responsabilità

Nel corso del 2012, nell'ambito del processo di *spending review* della Presidenza del Consiglio, sono state adottate alcune misure di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni dei centri di costo, che comportano il necessario adeguamento della struttura del bilancio e l'unificazione di alcuni centri di responsabilità interessati dal riordino.

4.1 Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012 sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, sono stati unificati il Dipartimento per le politiche giovanili con l'Ufficio per il Servizio civile nazionale - che assume il nome di Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale - nonché il Dipartimento per gli affari regionali con il Dipartimento per il turismo e con l'Ufficio per lo sport, che assume il nome di Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Conseguentemente i centri di responsabilità oggetto di unificazione confluiranno, ciascuno, in un unico centro. I capitoli relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese le spese di diretta collaborazione, saranno unificati, mentre continueranno ad avere evidenza separata i capitoli relativi alle politiche.

Le dotazioni dei capitoli del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport dovranno, altresì, tener conto del disposto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che ha soppresso la struttura di missione PORE (progetto e opportunità delle regioni in Europa).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.2 Semplificazione

Il centro di responsabilità n. 19 - Semplificazione normativa sarà soppresso. I relativi capitoli saranno assorbiti nel centro di responsabilità n. 6 - Funzione pubblica, ad eccezione del capitolo 131 che sarà trasferito al centro di responsabilità n. 5 - Riforme istituzionali. Le dotazioni devono ovviamente tener conto del disposto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che ha soppresso la segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

4.3 Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica

Non si procederà alla immediata soppressione del centro di responsabilità riferito al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica - le cui funzioni, ai sensi dell'art. 20 del decreto - legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono state trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale - in quanto non risulta ancora adottato il decreto di determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all'Agenzia, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto. Ciò al fine di mettere in atto tutte le procedure amministrative e contabili necessarie per il trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie, una volta opportunamente quantificate, nonché per la gestione dei residui.

Le dotazioni dei capitoli dovranno altresì tener conto del disposto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che ha soppresso la struttura di missione Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4.4 Accentramento della spesa e della gestione delle spese comuni

Per implementare il processo di razionalizzazione della spesa evitando duplicazione di costi, favorendo altresì opportune economie di scala e l'adozione di costi standard, è necessario procedere ad adottare interventi che accentrino la spesa.

Pertanto, si procederà:

- all'accentramento delle spese per comunicazione istituzionale, acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni, sul centro di responsabilità riferito al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Questo consentirà di acquistare spazi sui *media* a prezzi unitari più contenuti, di effettuare in forma unitaria, per tutta la Presidenza, le comunicazioni di legge all'AGCOM e di favorire il monitoraggio dei costi degli spazi pubblicitari per la pubblica amministrazione. L'accentramento permetterà inoltre di limitare la comunicazione istituzionale a quella realmente strategica ed indispensabile. Saranno, pertanto, trasferite al predetto centro di responsabilità n. 9 le risorse destinate a tali fini, eventualmente istituendo distinti piani gestionali;
- all'accentramento di tutte le spese per minuto funzionamento nel Dipartimento risorse strumentali. Ciò permetterà di eliminare duplicazioni negli acquisti correnti e di monitorare il fabbisogno della Presidenza del Consiglio, evitando eventuali sprechi, favorendo economie di scala e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle scorte;
- all'accentramento delle spese per oneri di mobilità sul Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;
- all'accentramento delle spese di interpretariato nell'Ufficio cerimoniale di Stato e per le onorificenze;
- al completamento della gestione accentrata delle spese per manutenzioni di apparecchiature, attrezzature, restauro, impianti, nonché di quelle per pulizia, nel Segretariato generale – Dipartimento per le risorse strumentali. Quest'ultimo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

attualmente gestisce tali spese in forma accentrata per tutti i Dipartimenti della Presidenza, ad eccezione delle strutture relative al turismo, agli affari regionali e alla funzione pubblica.

Anche tale misura favorirà il formarsi di economie di scala, eviterà duplicazioni e consentirà di monitorare meglio i fabbisogni ed un ottimale utilizzo delle scorte.

4.5 I Dipartimenti che predisporranno i fabbisogni relativi alle spese da accentrare, avranno cura di evidenziare, in un apposito allegato alla nota illustrativa, le proposte previsionali di ciascun capitolo suddivise per i fabbisogni relativi ai singoli centri di responsabilità. Ciò consentirà, oltre ad una migliore leggibilità e trasparenza delle poste di bilancio, anche di poter seguire l'evoluzione di eventuali specifiche esigenze che dovessero verificarsi in corso d'anno per i singoli Dipartimenti.

4.6 Per esigenze organizzative continueranno ad avere evidenza separata le voci di spesa relative al Dipartimento della Protezione civile.

5. Spese di funzionamento

5.1 Spese di personale

Particolare attenzione dovrà essere posta nel formulare le previsioni delle spese di personale, tenendo conto sia delle leggi in vigore in materia di assunzioni, sia di quelle concernenti le riduzioni di organico e delle strutture di missione, nonché dell'andamento delle retribuzioni - definito sulla base delle norme e dei contratti collettivi vigenti - e delle programmate restituzioni del personale comandato.

Si richiama, a tal fine, l'applicazione del comma 2 dell'art. 9 del decreto - legge n. 78 del 2010 secondo cui i trattamenti complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente 90.000 euro annui lordi fino a 150.000 euro e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro annui lordi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Quest'anno, inoltre, si dovrà tener conto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 23 marzo 2012 il quale, in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto - legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che a decorrere dalla sua entrata in vigore il trattamento retributivo percepito annualmente dal personale indicato nell'articolo 2 del medesimo decreto, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari ad euro 293.658,95.

La determinazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti del personale dovrà tener conto della riduzione del 20 per cento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del 10 per cento delle dotazioni organiche non dirigenziali, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2012.

Infine, si ricorda che per il personale impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 2011, ai fini del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, l'articolo 9, comma 28, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 ha statuito una riduzione della spesa entro il limite del 50 per cento dell'impegnato 2009.

Per la quantificazione degli stanziamenti, inoltre, come per i decorsi esercizi, è necessario:

- a) indicare gli oneri per stipendi al lordo delle ritenute a carico del dipendente (IRPEF, INPDAP, ecc.) illustrandoli dettagliatamente nelle varie voci che li compongono (tabella A);
- b) effettuare la previsione di spesa delle competenze accessorie, per ciascuna tipologia, al lordo degli oneri a carico del dipendente;

Handwritten initials, possibly 'G.M.', in the bottom left corner.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) dare evidenza separata agli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e all'IRAP che, distintamente per gli stipendi e per ciascuna tipologia di competenze accessorie, andranno indicati in altrettante separate tabelle (tabella B);
- d) procedere analogamente anche per i trattamenti economici attribuiti al personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione. Si ricorda che nella quantificazione dei relativi stanziamenti si dovrà tenere conto dell'obbligo, sancito dall'articolo 9, comma 2, del decreto – legge n. 78 del 2010, di riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità corrisposte ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato.

5.2. Consumi intermedi

In linea generale le previsioni per i consumi intermedi dovranno presentare una riduzione prudenziale non inferiore al 30 per cento, rispetto all'anno precedente, in funzione della corrispondente diminuzione delle risorse per il funzionamento indicata al paragrafo 3.1. della presente direttiva.

A tale fine si dovrà, prioritariamente, tenere conto delle normative che stabiliscono specifici limiti per determinate tipologie di spesa, che si ritiene utile rammentare:

- articolo 8, comma 5, del decreto – legge n. 78 del 2010 che, per il 2013, dispone che i consumi intermedi siano comunque contenuti entro il 5 % della spesa sostenuta nel 2009;
- articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 78, in cui si dispone che gli incarichi di studi e consulenza, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, devono essere contenuti entro il 20 per cento della spesa impegnata nell'anno 2009;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 78, in cui si dispone che la spesa per missioni e per la formazione deve essere contenuta entro il 50% della spesa impegnata nel 2009;
- articolo 5 del decreto - legge n. 95 del 2012, in cui si dispone che la spesa relativa all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, deve essere pari al 50 per cento della spesa impegnata nel 2011; detto limite può essere, tuttavia, derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere. Si ricorda altresì la puntuale attuazione della circolare del Segretario generale 31 gennaio 2012, che ha disciplinato, in particolare, l'uso delle vetture per itinerari fuori sede.

Le proposte dovranno quindi essere formulate in coerenza con il delineato quadro normativo. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile assicurerà, d'intesa con i singoli centri di responsabilità, il rispetto dei predetti limiti di spesa.

5.2.1 Al fine di contenere al massimo la spesa per consumi intermedi, nel formulare le loro previsioni, i centri di responsabilità dovranno, inoltre, tenere presenti gli effetti delle disposizioni di contenimento della spesa recentemente introdotte dal decreto - legge n. 95 del 2012, tra le quali, si ricordano, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che stabilisce la nullità dei contratti per gli acquisti di beni e servizi stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- l'articolo 1, comma 7, che prevede l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. relativamente a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Autonome procedure ad evidenza

6 M



Presidenza del Consiglio dei Ministri

pubblica saranno possibili soltanto a corrispettivi inferiori, apponendo comunque la clausola risolutiva espressa in caso intervengano successive convenzioni Consip a prezzi più vantaggiosi;

- l'articolo 1, comma 13, che prevede il diritto di recedere dal contratto di fornitura o di servizi, alle condizioni ivi stabilite, ove i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche;

- l'articolo 3, comma 1, che prevede l'inapplicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al canone di locazione passiva degli immobili;

- l'articolo 3, comma 4, che stabilisce la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per i contratti scaduti o rinnovati dopo l'entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, nonché l'analoga riduzione per gli utilizzi in essere alla data di entrata in vigore del decreto – legge n. 95 del 2012;

- l'art. 3, comma 4, ultimo periodo, che prevede il rinnovo dei contratti di locazione soltanto in caso di effettiva permanenza delle esigenze allocative all'esito dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione in corso, dei programmi di ottimizzazione degli spazi previsti dal comma 9 del medesimo articolo 3, dall'esistenza delle necessarie disponibilità finanziarie, unitamente all'individuazione, in tempo utile, di soluzioni allocative "economicamente più vantaggiose per l'Erario".

Inoltre, le previsioni formulate dai titolari dei centri di responsabilità dovranno tener conto:

- della circolare del Segretario generale n. USG 3507 del 2 agosto 2012 sul contenimento dei costi per la fotocopiazione, la carta istituzionale e la spedizione;

- della circolare del Segretario generale n. USG 3532 del 3 agosto 2012 sulla disciplina delle abilitazioni e dell'uso delle utenze telefoniche di servizio mobili e fisse e dei personal computer;

- della circolare 1° giugno 2012 sull'approvvigionamento dei beni strumentali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- della necessità di adottare comportamenti economicamente virtuosi, quali, ad esempio, l'attivazione di una gestione condivisa delle stampanti e fotocopiatrici, la limitazione ai soli ai casi di assoluta necessità dell'autorizzazione all'utilizzo del taxi, del ricorso al *turn-over* delle strumentazioni informatiche e degli arredi nei soli casi di effettiva necessità, all'ottimizzazione dell'uso delle scorte e ad una programmazione efficiente del facchinaggio;

- della necessità di limitare la spesa per i contratti relativi ad attività di supporto amministrativo, limitandoli il più possibile alle effettive esigenze. Tale spesa dovrà comunque essere contenuta entro il 50% di quella sostenuta nel 2012.

6. Manutentore unico, ex articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la manutenzione degli immobili in uso alle Amministrazioni venga gestita dall'Agenzia del Demanio. Gli stanziamenti a disposizione delle stesse per gli interventi manutentivi confluiranno in due appositi fondi, da istituire nel disegno di legge di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno di parte corrente per la manutenzione ordinaria e uno di parte capitale per la manutenzione straordinaria.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 24 del 23 luglio 2012, ha precisato che in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio si provvederà all'istituzione dei predetti fondi e al contestuale trasferimento agli stessi di quota parte degli stanziamenti a legislazione vigente presenti sugli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri è interessata all'applicazione della richiamata normativa e dovrà, pertanto, provvedere a quantificare le relative risorse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. Spese per le politiche dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari delegati

Come noto le spese relative alle politiche di settore dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari delegati vengono finanziate attraverso specifici capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Nella tabella 1, allegata alla presente direttiva, sono individuate le risorse di cui i titolari dei centri di responsabilità devono tener conto nella determinazione delle previsioni per l'esercizio 2013, avendo cura di rimanere nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero dell'economia.

Peraltro, come evidenziato nel paragrafo 2.1, l'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che la Presidenza del Consiglio procede ad operare il contenimento delle spese per le strutture di missione e la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo di 40 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Conseguentemente, si ritiene di precisare sin d'ora, che sui capitoli rimodulabili relativi alle politiche di settore sarà operato, non appena approvato il bilancio 2013, un accantonamento pari, in via prudenziale, al 14 per cento, in modo da assicurare l'obiettivo di riduzione previsto dal legislatore e il successivo versamento al Ministero dell'economia.

Si raccomanda altresì di calibrare le proposte di previsione per l'esercizio 2013 in relazione alla effettiva capacità di spesa derivante dagli atti programmatori correlati agli anni del triennio. L'attuale difficile contingenza di bilancio, infatti, non consente in alcun caso l'immobilizzazione di risorse superiori agli obiettivi concretamente perseguibili.

Ciascun centro di responsabilità dovrà, quindi, compiere una scrupolosa indagine sui reali fabbisogni che tenga anche conto dei presumibili avanzi derivanti dalla gestione dell'esercizio precedente. Questi, comunque, potranno essere riportati,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

soltanto se riferiti a stanziamenti finalizzati per legge, ovvero assegnati per le attività di Protezione civile o provenienti dall'Unione Europea e comunque riferiti a disponibilità non impegnate sulle dotazioni di competenza 2012. Inoltre, si rammenta che il riporto eventuale delle risorse potrà essere possibile solo per gli stanziamenti non impiegati non oltre il biennio dalla loro prima iscrizione in bilancio, così come disposto dall'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010.

Si ritiene altresì necessario precisare che la richiamata disposizione prevede una mera "possibilità di trasportare" e non uno specifico obbligo di riassegnazione da parte dell'Amministrazione. Ne consegue che, in considerazione dell'incidenza della consistente riduzione delle dotazioni finanziarie assegnate alla Presidenza del Consiglio sulla gestione 2013, anche ai fini del riporto, si procederà ad un'attenta valutazione delle effettive esigenze prospettate dai centri di responsabilità, dando comunque priorità ai programmi effettivamente realizzabili nel corso dell'anno, al fine di evitare possibili ulteriori riporti.

8. Previsioni di cassa

Come per i decorsi esercizi, si richiama l'attenzione sull'importanza che rivestono le proposte relative alle dotazioni di cassa, in funzione del complesso della massa spendibile relativa ai singoli capitoli di spesa. Il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ribadito da ultimo dall'articolo 5 della legge 7 aprile 2011, n. 39, comporta l'obbligo di una pianificazione finanziaria che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni e del loro effettivo pagamento. Pertanto, anche per il 2013 le proposte dovranno tener conto delle effettive necessità di pagamento nel corso degli esercizi di riferimento del bilancio pluriennale, correlate alla concreta capacità di spesa, nonché alla esigenza di operare il graduale smaltimento dei residui.

G M



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Si rammenta altresì che, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 i dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, hanno l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario triennale dei pagamenti afferenti ciascun impegno assunto sui capitoli, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. Con tale disposizione in sostanza il legislatore ha inteso confermare il ruolo del bilancio di cassa, in cui le previsioni di cassa rappresentano uno strumento valido per un'efficiente gestione dei pagamenti. Tale piano finanziario, che dovrà essere allegato alle previsioni, sarà particolarmente utile per la gestione dei residui e sarà oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

9. Previsioni triennali

I titolari dei centri di responsabilità, unitamente alle proposte di previsione per il 2013, avranno cura di formulare quelle relative al bilancio triennale 2013-2015, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 196 del 2009. Tali previsioni dovranno basarsi sulle risorse destinate dalla legislazione vigente ai singoli programmi di spesa, tenendo conto degli oneri derivanti da eventuali impegni pluriennali già assunti.

Considerato, inoltre, che le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio, per effetto delle misure di finanza pubblica che si sono succedute negli ultimi anni, sono oggetto di ricorrenti riduzioni e che nell'attuale fase di contenimento della spesa pubblica l'entità delle risorse previste per il triennio 2013 – 2015 potrebbe subire ulteriori decurtazioni, si richiama l'attenzione dei titolari dei centri di responsabilità sulla necessità di limitare la stipula dei contratti pluriennali a quelli assolutamente indispensabili, al fine di limitare gli impegni che gravano sugli esercizi futuri. In ogni caso, qualora il responsabile della spesa ritenga assolutamente necessario procedere alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

stipula di contratti pluriennali, dovrà comunque aver cura di inserire una clausola di revisione espressa delle condizioni economiche in funzione di possibili diminuzioni delle disponibilità finanziarie.

La determinazione delle previsioni di medio periodo, rappresentando un momento essenziale ai fini della programmazione delle spese, non potrà, poi, prescindere dalla effettiva possibilità di realizzare le azioni programmate. Ciò anche in relazione alla esigenza di una coerente valutazione del fabbisogno di cassa alla luce dei profili di novità illustrati nel punto precedente.

10. Nota integrativa

L'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 assegna una particolare rilevanza alla nota integrativa che accompagna il bilancio in quanto espone, nella prima parte, il quadro di riferimento in cui la Presidenza del Consiglio opera, nonché i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni, mentre nella seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie.

Conseguentemente la nota integrativa costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun centro di responsabilità illustra gli obiettivi da raggiungere mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, gli indicatori per perseguirli e i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa. Riveste particolare rilievo, in tale sede, l'esposizione delle finalità degli interventi programmati, articolati per progetti e funzioni che compongono il programma. I progetti saranno distinti in strategici e strutturali a seconda del carattere di rilevanza o novità che rivestono, tenuto conto delle priorità politiche e dei compiti istituzionali svolti.

La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nella nota integrativa è attribuita a ciascun centro di responsabilità che, pertanto, in allegato alle proprie proposte di previsione, avrà cura di redigere una nota contenente le informazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

relative alla programmazione per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015, che dovranno riguardare anche il dato relativo al fabbisogno di cassa. Ciò consentirà all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile di predisporre la nota integrativa al progetto di bilancio come previsto dal comma 2 del citato articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, in modo che essa risulti adeguatamente illustrativa del programma perseguito da ciascun centro di responsabilità.

11. Modalità di invio dei dati

Le proposte per la redazione del progetto di bilancio, incluse quelle di modifica di denominazione dei capitoli di spesa, dovranno essere trasmesse per via telematica e dovranno pervenire unitamente alle relative note integrative all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile - utilizzando i prospetti allegati appositamente predisposti - entro e non oltre il 15 ottobre 2012. Le predette comunicazioni dovranno essere inviate inoltre mediante posta elettronica al seguente indirizzo segreteriaicapoubrac@governo.it nonchè, per conoscenza, a i.sallusti@governo.it, in formato word e pdf, accompagnate dalla lettera di trasmissione in formato pdf, utilizzando l'interoperabilità del sistema di protocollo.

12. Compiti dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, sulla base delle proposte pervenute, predisporrà, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010, il progetto di bilancio da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmettere, corredato della nota integrativa, al Segretario generale per la convocazione della Conferenza dei Capi Dipartimento, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3.

Roma 19 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Di Pietro

6 M